



Regolamento 10-00

Procedura d'imposizione doganale all'importazione

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni	4
1 Fasi nella procedura d'imposizione doganale	6
1.1 Presentazione.....	7
1.2 Vigilanza e controllo doganali	7
1.3 Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria	8
1.3.1 In generale.....	8
1.3.2 Forma della dichiarazione sommaria.....	8
1.3.3 Manipolazioni	9
1.3.4 Precisazioni relative alla fine della custodia presso l'UDSC	9
1.3.5 Deposito sull'area ufficiale.....	10
1.4 Dichiarazione.....	10
1.4.1 In generale.....	10
1.4.2 Forma della DI	10
1.4.3 Dichiarazione doganale semplificata per invii esenti da tributi	11
1.4.4 Significato della classificazione tariffale.....	12
1.4.5 Testo d'imposizione	13
1.4.6 Domanda di riduzione del dazio oppure di franchigia doganale.....	14
1.4.7 Calcolo del dazio.....	14
1.4.8 Dichiarazione doganale collettiva	16
1.4.9 Documenti di scorta	17
1.5 Esame sommario.....	18
1.6 Accettazione della DI	19
1.6.1 Selezione e-dec Importazione	20
1.6.2 Selezione e-dec-web Importazione	20
1.7 Controllo formale della DI accettata	21
1.7.1 In generale.....	21
1.7.2 Controllo delle prove dell'origine	21
1.7.3 Divergenze durante il controllo formale della DI accettata	22
1.7.4 Nuova presentazione di una DI contestata.....	22
1.8 Visita	23
1.8.1 In generale.....	23
1.8.2 Scopo della visita	23
1.8.3 Procedura da seguire in sede di visita.....	23
1.8.4 Allestimento di un verbale in caso di danni.....	24
1.8.5 Discordanze durante la visita	24
1.8.6 Visita a domicilio	24
1.8.7 Controllo del peso lordo	25
1.8.8 Controllo del peso netto (massa netta).....	26
1.8.9 Prelievo di campioni	26
1.8.10 Risultato della visita	28
1.9 Emissione e notifica della decisione d'imposizione	28
1.9.1 In generale.....	28
1.9.2 Scopo.....	28
1.9.3 Emissione della decisione d'imposizione.....	28
1.9.3.1 Pagamento in contanti.....	28
1.9.3.2 Pagamento tramite la procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD)	28
1.9.3.3 Indicazione dei rimedi giuridici in e-dec	29
1.9.4 Stesura di duplicati.....	30
1.9.4.1 In generale	30
1.9.4.2 Restituzioni all'esportazione nell'UE; duplicati IMD e IMI	30
1.10 Liberazione e sgombero della merce	31
1.10.1 In generale.....	31
1.10.2 Sgombero anticipato della merce	31
1.10.3 Fornitura di merce non imposta.....	31

2	Particolarità	35
2.1	Distruzione di merci	35
2.2	Responsabilità della Confederazione.....	35
3	Termini.....	37
3.1	Panoramica	37
3.2	Termine per la dichiarazione doganale	37
3.2.1	Dichiarazione dopo la presentazione in dogana	37
3.2.2	Predichiarazione	38
3.3	Termine per la presentazione della dichiarazione doganale.....	39
3.4	Termine per lo sgombero della merce.....	39
4	Obblighi e diritti della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.....	40
4.1	Panoramica	40
4.2	Diritti prima della consegna della dichiarazione doganale	40
4.3	Informazione tariffale scritta.....	41
4.3.1	In generale.....	41
4.3.2	Competenza.....	41
4.3.3	Assortimenti di merci.....	42
4.3.4	Richiesta tariffale (mod. 40.10).....	42
4.3.5	Richieste via e-mail.....	42
4.4	Informazione tariffale verbale.....	43
4.5	Ispezione	43
4.6	Collaborazione al momento della visita.....	43
5	Conservazione di dati e documenti	44
5.1	Conservazione da parte della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione	44
5.2	Conservazione da parte dell’UDSC	45
6	Basi legali	45
7	Definizioni.....	46
7.1	Persone soggette all’obbligo di dichiarazione	46
7.2	Autorità fiscale	46
7.3	Oggetto dell’imposizione.....	47
7.4	Soggetto fiscale	47
7.5	Imposizione doganale.....	47
7.6	Persone soggette all’obbligo di presentazione	47

Elenco delle abbreviazioni

Termine/ abbreviazione	Significato
ADC	Aliquota di dazio del contingente
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
ALS	Accordo di libero scambio
AWB	Air waybill (lettera di vettura aerea)
Basi	UDSC, Basi, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
CE	Comunità europea
COV	Composti organici volatili
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DI	Dichiarazione d'importazione
DNND	Disposti federali di natura non doganale
D-XX	Numero della disposizione di servizio
E-Begleitdokument (documento di scorta elettronico)	Applicazione per la trasmissione elettronica all'UDSC dei documenti di scorta per le dichiarazioni doganali e della documentazione relativa alle richieste.
E-Com	Modulo nel sistema doganale e-dec per la comunicazione elettronica tra il dichiarante doganale e l'UDSC (p. es. contestazioni o domande del dichiarante doganale).
IMD	Decisione d'imposizione dazio
IMI	Decisione d'imposizione IVA
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
LIVA	Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
LTD	Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10)
NCTS	Nuovo sistema di transito computerizzato
OCOV	Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018)


Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2024

OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-UDSC	Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013)
OD-DFF	Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.11)
OIAgr	Ordinanza del 26 ottobre 2001 concernente l'importazione di prodotti agricoli (RS 916.01)
OIVA	Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
OROPS	Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (RS 946.39)
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
R-XX	Numero del regolamento
Tares	Tariffa doganale elettronica (elenco delle voci di tariffa)
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UE	Unione europea
VT	Voce di tariffa

1 Fasi nella procedura d'imposizione doganale

La procedura d'imposizione doganale comprende le operazioni dell'autorità d'imposizione e della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione necessarie alla sorveglianza del traffico delle merci e alla loro imposizione.

Schema della procedura d'imposizione doganale:



1.1 Presentazione

([Art. 21–22 LD](#); [art. 75–76 OD](#))

Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare intatte e senza indugio all'ufficio doganale più vicino.

Persone soggette all'obbligo di presentazione (vedi [cifra 7.6](#)).

Il traffico delle merci attraverso il confine doganale deve avvenire per mezzo di strade doganali designate dall'UDSC, punti d'approdo doganali e aerodromi doganali. Sono inoltre reputate strade doganali, sempre che attraversino il confine doganale, le linee ferroviarie adibite al servizio pubblico, le linee elettriche, le condotte o altre vie di trasporto e comunicazione.

1.2 Vigilanza e controllo doganali

([Art. 23 LD](#))

Le merci introdotte nel territorio doganale soggiacciono alla vigilanza e al controllo doganali dal momento dell'introduzione sino all'atto della riesportazione o dell'immissione in libera pratica.

Attraverso questi strumenti l'UDSC controlla il rispetto del diritto doganale e dei DNND.

- **Vigilanza doganale**

Misure di controllo e vigilanza adottate senza diritti d'intervento formulati concretamente a livello di legge:

- controllo di merce non ancora presentata in dogana (dal momento dell'introduzione nel territorio doganale);
- sorveglianza dell'area ufficiale e delle operazioni che vi si svolgono eccetera.

- **Controllo doganale**

Atto ufficiale previsto dalla LD, ad esempio:

- controllo concernente l'adempimento dell'obbligo doganale sul territorio doganale ([art. 30 LD](#)) e al domicilio ([art. 31 LD](#));
- controllo della dichiarazione doganale accettata;
- visita;
- controllo dei mezzi di trasporto e dell'imballaggio.

1.3 Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria

1.3.1 In generale

La persona soggetta all'obbligo di presentazione (vedi [cifra 7.6](#)), o il suo mandatario, deve presentare la merce in dogana e dichiararla sommariamente. La presentazione in dogana consiste nel comunicare all'UDSC che la merce si trova presso l'ufficio doganale o in un altro luogo autorizzato dall'UDSC.

La merce presentata in dogana è posta sotto la custodia dell'UDSC. In linea di massima, non è consentito modificare la merce per quanto riguarda il tipo, il quantitativo e la sua natura (eccezioni vedi [cifra 1.3.3](#)).

La custodia dell'UDSC termina con la liberazione da parte dell'ufficio doganale della merce presentata in dogana. Per precisazioni relative alla fine della custodia presso l'UDSC consultare la [cifra 1.3.4](#).

Con l'accettazione della dichiarazione sommaria, la merce è considerata presentata in dogana. La data dell'accettazione è determinante per il calcolo del termine di dichiarazione (vedi [cifra 3.1](#)).

1.3.2 Forma della dichiarazione sommaria

([Art. 24 LD](#); [art. 77–78 OD](#); [art. 3 OD-UDSC](#))

La dichiarazione sommaria va inoltrata in forma scritta o elettronica, di solito con i documenti seguenti:

- distinta delle merci / bollettino di consegna o foglio di circolazione;
- documento internazionale di transito o di trasporto (p. es. NCTS, AWB, lettera di vettura internazionale); o
- dichiarazione doganale.

La dichiarazione sommaria deve contenere almeno i dati seguenti:

- numero di immatricolazione del veicolo;
- numero di colli;
- descrizione sommaria della merce;
- peso lordo delle singole posizioni (merci);
- nome e firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

1.3.3 Manipolazioni

Le merci poste sotto la custodia dell'UDSC non vanno modificate per quanto riguarda il tipo, il quantitativo e la loro natura.

Con il permesso dell'ufficio doganale è tuttavia ammesso:

- apporre, togliere, modificare e sostituire le etichette d'imballaggio, sempre che in tal modo non sorga il pericolo d'inganno (in particolare per quanto concerne il Paese di produzione o di origine della merce ecc.);
- reimballare la merce, sempre che ciò sia necessario per eliminare danni causati dal trasporto o per proteggere la merce.

L'ufficio doganale sorveglia le manipolazioni autorizzate commisuratamente ai rischi.

1.3.4 Precisazioni relative alla fine della custodia presso l'UDSC

La custodia dell'UDSC finisce con la liberazione, da parte dell'ufficio doganale, delle merci presentate, vale a dire nel momento in cui la procedura doganale è completamente liquidata (non è più possibile controllare lo sgombero delle merci). La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può nuovamente disporre liberamente delle merci.

Esempi del momento in cui prende fine la custodia dell'UDSC.

- **Impianto doganale a controlli nazionali abbinati**
Se la decisione di liberare l'invio viene presa, a causa di particolarità locali, soltanto al momento del «controllo dello sgombero», la custodia termina in quel momento.
- **Ufficio doganale di confine svizzero / ufficio doganale all'interno**
La custodia termina con lo sgombero delle merci dall'area ufficiale. È irrilevante che il «controllo dello sgombero» avvenga in modo sistematico o a campione.
- **Fornitura di merce non imposta**
 - **Transito**
 - senza sigilli doganali o con sigilli intatti; e
 - dichiarazione doganale nel termine di validità del documento di transito.

La custodia termina solo dopo la conclusione della relativa procedura doganale con la decisione di liberazione da parte dell'ufficio doganale.
 - **Altri casi**

Le merci fornite senza imposizione, che si trovano ad esempio già presso il destinatario, non possono più essere poste sotto la custodia dell'UDSC. Ciò vale anche nel caso in cui le merci non sono state modificate e potrebbero essere presentate a un ufficio doganale.

Un punto di vista opposto sarebbe contrario ai principi della procedura d'imposizione doganale e inoltre condurrebbe, in relazione con una rettifica ai sensi dell'[articolo 34 capoversi 3 e 4 LD](#), a una grave disparità di trattamento.
- **Destinatario autorizzato:** vedi cifra 10.5 [R-10-21](#)

1.3.5 Deposito sull'area ufficiale

È lecito depositare merci presentate in dogana al di fuori dell'area ufficiale solo a titolo eccezionale (p. es. colli voluminosi o particolarmente pesanti, merci esplosive, infiammabili o nau-seabonde; altri motivi approvati dall'ufficio doganale) e previa adozione dei provvedimenti necessari nell'ottica della sicurezza doganale.

L'ufficio doganale sorveglia commisuratamente ai rischi sia l'area ufficiale sia la merce depositata al di fuori di quest'ultima.

1.4 Dichiarazione

1.4.1 In generale

([Art. 25–29 LD](#); [art. 79–83 OD](#); [art. 7–15 OD-UDSC](#))

Entro il termine (vedi [cifra 3.1](#)) la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione la merce presentata, presentata in dogana e dichiarata sommariamente nonché presentare i documenti di scorta.

1.4.2 Forma della DI

([Art. 28 LD](#))

La DI è una domanda vincolante d'imposizione doganale. In linea di massima viene effettuata elettronicamente e va allestita in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Le merci commerciabili possono essere dichiarate nei seguenti modi:

- **e-dec Importazione:** [informazione e-dec Importazione](#)
La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione trasmette la DI sotto forma di dati elettronici dal proprio computer al sistema informatico dell'UDSC. Indicando il numero della ditta e quello personale (caratteristiche d'identificazione individuali non modificabili), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione si assume la responsabilità dei dati trasmessi. Ciò vale anche quando la rubrica relativa allo spedizioniere viene sovrascritta con un altro nome o con un indirizzo differente.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che utilizza e-dec Importazione non può presentare la dichiarazione doganale con e-dec web Importazione ([art. 8 cpv. 4 OD-UDSC](#)).

- **e-dec web Importazione:** [manuale e-dec web](#)
La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non è tenuta a firmare la lista d'importazione. Il personale doganale verifica l'identità della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione chiedendole, ad esempio, il passaporto o la carta d'identità.
- **Dichiarazione doganale semplificata per invii esenti da tributi:** vedi [cifra 1.4.3](#).
- **Dichiarazione doganale in forma cartacea**
Per determinate merci (p. es. masserizie di trasloco, materiale bellico della Confederazione) e determinati regimi doganali l'UDSC non offre la possibilità della dichiarazione doganale elettronica. In questi casi è ammessa la dichiarazione doganale in forma cartacea (vedi [art. 21 OD-UDSC](#)).

In linea di massima, occorre utilizzare moduli speciali (p. es. mod. 18.44 per masserizie di trasloco ecc.).

1.4.3 Dichiarazione doganale semplificata per invii esenti da tributi

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dichiarare all'importazione invii esenti da tributi per mezzo di una dichiarazione doganale semplificata. Vale come dichiarazione doganale semplificata:

- una dichiarazione doganale elettronica: tipo d'imposizione 8 (imposizione esente da tributi) e voce di tariffa 9999.9999; oppure
- un altro giustificativo (fattura, bollettino di consegna, dichiarazione doganale internazionale, copia della lettera di vettura ecc.). Tale giustificativo e una sua eventuale copia per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione devono contenere i seguenti dati:
 - nome e indirizzo del destinatario;
 - quantità, marchi e numeri dei colli;
 - massa lorda dell'invio.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione appone sul documento il seguente timbro, che dovrà poi completare:

UDSC	N. documento precedente:
Dichiarazione doganale per l'importazione in esenzione da tributi	
Designazione della merce:	
Luogo e data	Ditta e firma

Le seguenti **merci esenti da tributi** possono essere imposte con una dichiarazione doganale semplificata:

- mezzi ausiliari di trasporto esteri (contenitori, palette ecc.) ([Convenzione doganale concernente l'importazione temporanea d'imballaggi](#));

Nel caso di mezzi ausiliari di trasporto esteri è necessario apporre sul timbro sopra menzionato la nota supplementare «temporanea». Esempio: 32 palette EUR – Dichiarazione doganale per l'importazione temporanea.

- corriere diplomatico e consolare ([art. 6 OD](#));
- bare con salme, urne contenenti le ceneri di salme, accessori funebri ([art. 7 OD](#));
- premi d'onore, oggetti ricordo e doni d'onore ([art. 8 OD](#));
- materiale di servizio per le compagnie ferroviarie e aeree ([art. 10–12 OD](#); Accordi di stato);
- mezzi legali di pagamento, carte valori, manoscritti e documenti privi di valore collezionistico, valori di bollo ufficiali e titoli di trasporto ([art. 13 OD](#));

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2024

- supporti di dati e simili registrati per lo scambio di comunicazioni d'affari;
- modelli e campioni di merci ([art. 27 OD](#));
- materiale d'imballaggio e supporti di merci indigeni rispediti vuoti al mittente nel territorio doganale ([art. 28 OD](#));
- oggetti d'uso personale ammessi in franchigia ([art. 63](#) e [allegato 1 OD](#));
- utensili usati;
- invii regalo ([art. 1 OD-DFF](#));
- materiale di propaganda turistica delle VT 4902.9011 e 4911.1010 (secondo [Tares](#)).

1.4.4 Significato della classificazione tariffale

Le merci vanno imposte sulla base di Tares ([art. 4 LTD](#)). Per interpretare Tares ci si avvale delle note esplicative alla tariffa doganale ([D-06](#)) e delle decisioni sulla classificazione delle merci ([D-04](#)) pubblicate dall'UDSC.

La classificazione corretta è indispensabile per:

- la riscossione corretta dei tributi doganali;
- la riscossione della maggior parte degli altri tributi;
- l'ammissibilità del regime preferenziale e la determinazione dell'origine delle merci nel traffico con i Paesi con i quali la Svizzera ha stipulato un ALS;
- l'applicazione dei DNND (vedi [volantino relativo all'impiego in e-dec e NCTS dei codici d'assoggettamento ai DNND e dei codici del genere di DNND](#));
- la statistica del commercio esterno;
- eventuali riscossioni a posteriori di tributi doganali;
- eventuali procedure penali.

I dati contenuti nella DI rivestono pertanto un ruolo determinante. Fungono da base per la classificazione corretta nell'ottica tariffale e da prova nell'ambito di un eventuale ricorso o procedura penale.

Per lo svolgimento della procedura di imposizione sono determinanti la VT, il numero convenzionale e i codici, unitamente al testo d'imposizione. Tutti i dati figuranti nella DI sono vincolanti nella stessa misura per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, che risponde anche per la mancanza di dati indispensabili.

1.4.5 Testo d'imposizione

Il testo deve contenere¹:

- una designazione tecnica o commerciale della merce il più precisa possibile (nome usuale),
- corredata delle informazioni concernenti:
 - l'applicazione dei DNND; o
 - l'impiego preciso nel caso in cui si tratti di merci fruenti di agevolazioni in funzione del loro impiego.

sempre che non siano già desumibili dalla DI (p. es. sulla base del numero convenzionale di statistica o del codice d'assoggettamento al permesso).

In presenza di più merci della stessa VT (tazze, piatti), è accettato anche il termine generico indicato in Tares (stoviglie) anziché la designazione precisa della merce.

Indicazioni supplementari eventualmente necessarie per una determinata voce possono essere cercate in Tares alla rubrica «Dati supplementari».

Nei casi speciali qui appresso vanno inoltre forniti i dati seguenti:

- rifiuti: scopo (deposito, utilizzazione della materia ecc.; vedi cifra 2.2.3.3 [R-25](#));
- prodotti chimici (medicamenti, adesivi, insetticidi ecc.): marca o designazione di fantasia e genere;
- deposito pagato per le bottiglie: valore del deposito pagato separatamente per le bottiglie (vedi cifra 2.1.14.4 [R-25](#));
- carrelli elevatori, veicoli a motore e rimorchi abitabili
indicazione della marca e della chiave di marca (elenco in Tares, [Osservazioni](#));
- invii misti: indicazione «senza ulteriori ripartizioni» oppure «OWA» (vedi cifra 2.1.8.2 [R-25](#));
- merci non commerciabili
genere e motivo del carattere non commerciabile (secondo l'elenco delle esclusioni cifre 2.2.2.1 [R-25](#));
- merci di ritorno: da indicare nella DI (vedi cifra 2.1.7 [R-25](#));
- traffici speciali, ad esempio traffico di perfezionamento, di riparazione o nella zona di confine (vedi [R-25](#));
- invii parziali: da indicare nella dichiarazione doganale (p. es. «Secondo invio parziale», «Invio parziale 2/3») (vedi cifra 2.1.13 [R-25](#));

¹ Vedi circolare [dichiarazione doganale: designazione della merce chiara e corretta](#) del 29.09.2016.

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2024

- derrate alimentari composte:
marca o designazione di fantasia e genere.

1.4.6 Domanda di riduzione del dazio oppure di franchigia doganale

Oltre alle indicazioni usuali prescritte, nella dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve, se del caso, chiedere una riduzione del dazio o la franchigia doganale.

In caso di procedura di dichiarazione doganale a due fasi (p. es. NCTS Esportazione a due fasi o dichiarazione collettiva periodica) essa deve fornire queste indicazioni nella prima dichiarazione.

In linea di massima, una mancata domanda di riduzione del dazio o di franchigia doganale non può essere presentata a posteriori. **Eccezione:** nell'ambito di una rettifica ai sensi dell'[articolo 34 LD](#).

Se al momento della dichiarazione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non dispone di una prova dell'origine valida, vi è la possibilità di effettuare una dichiarazione doganale provvisoria (vedi [cifra 3 R-10-90](#)).

1.4.7 Calcolo del dazio

([Art. 19 LD](#); [art. 2 LTD](#); [art. 5 cpv. 3 OD-UDSC](#))

L'importo del dazio è calcolato in base:

- alla natura, alla quantità e allo stato della merce
 - **in caso di dichiarazione dopo la presentazione in dogana:**
nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale.
 - **in caso di predichiarazione:**
nel momento in cui è condotta oltre il confine doganale.

e

- alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. L'obbligazione doganale sorge:
 - **in caso di dichiarazione dopo la presentazione in dogana:**
nel momento in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale.
 - **in caso di predichiarazione:**
nel momento in cui la merce è condotta oltre il confine doganale.

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2024

In Tares sono applicate le seguenti basi di calcolo:

- per 100 kg peso lordo (caso normale);
- per 100 kg massa netta (determinati prodotti agricoli trasformati dell'UE);
- per pezzo (p. es. biciclette);
- al litro (p. es. vino);
- al metro (p. es. pellicole cinematografiche);
- per dose (sperma di tori);
- in megawattore (energia elettrica).

Nel caso normale le merci sono imposte in base al peso lordo. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il peso determinante. A tal fine può avvalersi dei giustificativi, pesare o far pesare la merce.

Su richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione le merci possono essere imposte sulla base del peso netto (imposizione secondo il peso netto: ordinanza sulla tara, Tares).

Per determinare il peso della merce, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può procedere anche alla pesatura e alla taratura (vedi [cifra 1.8.7](#)).

1.4.8 Dichiarazione doganale collettiva

([Art. 6–11 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011 sulla statistica del commercio esterno \(RS 632.14\)](#))

La dichiarazione doganale collettiva consente di imporre vari invii a destinatari diversi su un'unica DI se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- tutte le merci hanno la stessa origine;
- gli invii non soggiacciono ai DNND;
- se le merci fruiscono di agevolazioni doganali:
l'importatore o tutti i destinatari interessati hanno depositato un impegno d'impiego presso l'UDSC.

e

- le merci sono inviate a un importatore;

oppure

- le merci sono inviate a diversi importatori:

nessuno degli importatori è registrato come contribuente presso l'AFC o presso l'autorità fiscale del Principato del Liechtenstein.

Nella dichiarazione doganale collettiva, alla rubrica «*Destinatario/importatore*» va aggiunta la nota «*Diversi*». Per il rilevamento statistico è determinante il numero d'avviamento postale del destinatario o dell'importatore dell'invio più importante in termini di quantità (cifra 2.1.18 [R-25](#)).

Se i clienti finali (p. es. per invii soggetti a dazi) necessitano di decisioni d'imposizione separate, la dichiarazione doganale collettiva non risulta appropriata, poiché con una simile dichiarazione doganale non è possibile effettuare una ripartizione posticipata.

L'UDSC Basi, su proposta del circondario doganale, ammette deroghe a questa procedura anche in mancanza di una delle condizioni summenzionate se:

- è garantita l'esecuzione della legislazione doganale e di altri DNND; e
- la procedura risulta vantaggiosa anche per l'UDSC.

Ai fini dell'autorizzazione, l'UDSC Basi si riserva il diritto di porre determinate condizioni al richiedente, ad esempio la registrazione quale contribuente presso l'AFC.

1.4.9 Documenti di scorta

([Art. 25 LD](#); [art. 80 OD](#); [art. 18–19 OD-UDSC](#))

Con la dichiarazione doganale vanno in linea di massima presentati anche i documenti di scorta rilevanti ai fini dell'imposizione.

Sono considerati tali i permessi, i documenti relativi al carico, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove dell'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali eccetera.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione li deve contrassegnare in modo tale che possano essere inequivocabilmente attribuiti alla rispettiva dichiarazione doganale.

Nella DI essa deve inoltre indicare i documenti di scorta seguenti:

- prove dell'origine;
- permessi;
- certificati CITES, lasciapassare e moduli di accompagnamento;
- altri certificati (p. es. misure particolari nell'ambito dei DNND).

Se mancano i documenti di scorta necessari alla concessione di un'agevolazione doganale o della franchigia e se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non intende posticipare l'imposizione, è possibile chiedere un'imposizione provvisoria (vedi cifra 3 [R-10-90](#)).

Se la dichiarazione doganale viene effettuata con e-dec Importazione o e-dec easy, anziché la prova dell'origine originale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentarne una copia (vedi [cifra 1.7.2](#)).

- L'ufficio doganale verifica le prove dell'origine originali (vedi [cifra 1.7.2](#)) se constata irregolarità sulla base delle copie o se nutre dubbi sulla loro validità; oppure.

In linea di massima, gli uffici doganali non timbrano i documenti di scorta² disponibili nel quadro del controllo formale.

² Ulteriori informazioni sulla rinuncia alla timbratura dei documenti di scorta (in vigore dal 19 gennaio 2015)

Dalla primavera 2012 per speditori e destinatari autorizzati (SDA) non sussiste più l'obbligo di conservazione per i documenti di scorta timbrati. Nell'ambito del progetto di rielaborazione delle procedure di imposizione doganale (ZVP), nell'autunno 2013 l'UDSC ha inoltre deciso che le prove dell'origine non devono più necessariamente essere presentate in originale. Di conseguenza, l'operazione di timbratura dei documenti di scorta ha perso ancora più importanza.

Per tale motivo l'UDSC ha deciso di rinunciare alla timbratura dei documenti di scorta. Per i documenti che a seguito di atti normativi speciali o che per motivi di garanzia dell'identità necessitano di un timbro doganale (p. es. mod. 13.20 A, permessi singoli, rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR. 1), l'ufficio doganale continua a rilasciare il rispettivo timbro.

Gli uffici doganali rifiutano le richieste di timbratura dei documenti di scorta da parte delle persone soggette all'obbligo di dichiarazione.

1.5 Esame sommario

([Art. 32 LD](#); [art. 84 OD](#))

- **e-dec Importazione**

L'esame sommario serve per accertare che la DI è completa e corretta nella forma.

A tale proposito, e-dec Importazione verifica la plausibilità dei dati trasmessi dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Se, durante il controllo della plausibilità, e-dec Importazione rileva degli errori, respinge automaticamente la DI. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve una comunicazione sul tipo di errore.

Se e-dec Importazione non rileva errori e non respinge la DI, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non ne può desumere alcun diritto.

- **e-dec web Importazione**

In occasione di ogni cambiamento di maschera di rilevamento, e-dec web Importazione esegue una verifica di convalida. Dopo la trasmissione al sistema informatico dell'UDSC, e-dec web Importazione sottopone i dati a un esame della plausibilità.

L'effettivo esame sommario viene eseguito da un collaboratore dell'UDSC, che controlla la dichiarazione dal punto di vista della correttezza formale e della conformità rispetto ai documenti di scorta.

Se in occasione dell'esame sommario l'ufficio doganale constata contraddizioni o indicazioni errate, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve correggere la DI al terminale dell'ufficio doganale. La DI deve essere corretta anche quando è rifiutata dopo l'esame della plausibilità del giorno.

Dato che in quel momento la DI non è ancora stata accettata, non vi è alcuna infrazione.

Se in questa occasione l'ufficio doganale non accerta lacune e non rifiuta la DI, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non ne può desumere alcun diritto.

1.6 Accettazione della DI

([Art. 33](#) e [69 lett. a e b LD](#); [art. 16 OD-UDSC](#))

- **e-dec Importazione**

Se il controllo della plausibilità si conclude correttamente, e-dec Importazione aggiunge la data e l'ora dell'accettazione e attribuisce il numero di dichiarazione. In tal modo la DI è considerata accettata e assume carattere vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione anche nel caso di eventuali contraddizioni o ambiguità con i documenti di scorta.

Fatta riserva del controllo formale e dell'esito della visita, la DI accettata costituisce la base per la determinazione dei tributi e per un eventuale procedimento penale.

Il momento dell'accettazione è determinante per l'insorgere dell'obbligazione doganale.

Se l'ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale prima dell'introduzione della merce, l'obbligazione doganale nasce nel momento in cui la merce varca il confine.

Una copia della DI ha esclusivamente il valore di un mezzo di lavoro ausiliario per il controllo formale e il proseguimento dell'imposizione.

- **e-dec web Importazione**

L'ufficio doganale accetta la DI mediante il pulsante «Accettazione della dichiarazione».

1.6.1 Selezione e-dec Importazione

([Art. 17 OD-UDSC](#))

Dopo il controllo di plausibilità, la DI passa al programma di selezione.

Dato che la selezione considera singolarmente i dati dell'intestazione e ogni linea tariffale, è possibile che per un'unica DI ci siano più risultati. In tal caso trova applicazione il criterio più limitativo.

Il risultato della selezione determina il prosieguo della procedura di imposizione:

- *«bloccato»*: le merci dichiarate rimangono sotto custodia dell'UDSC. Possono essere sgomberate solo al termine del controllo formale e di un'eventuale visita o di un altro controllo doganale.
- *«libero con»*: le merci dichiarate possono essere sgomberate immediatamente o dopo il controllo doganale. L'ufficio doganale esegue il controllo formale in un secondo tempo.
- *«libero senza»*: le merci dichiarate possono essere sgomberate immediatamente o dopo il controllo doganale. Si rinuncia a un controllo formale.

E-dec Importazione trasmette per via elettronica il risultato della selezione alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, che riceve la dichiarazione doganale d'importazione in formato PDF per e-mail.

Il personale dell'UDSC può consultare le dichiarazioni doganali d'importazione inviate e accettate nella inbox dell'e-dec Importazione.

1.6.2 Selezione e-dec-web Importazione

Il sistema cambia automaticamente il risultato della selezione da «libero con» a «libero».

Spetta agli uffici doganali decidere se controllare le DI selezionate con «libero» e i relativi documenti di scorta nonché stabilire l'ampiezza (verifica più o meno dettagliata) di tale controllo.

1.7 Controllo formale della DI accettata

1.7.1 In generale

([Art. 19 cpv. 2, 32, 35 e 41 LD](#); [art. 80 e 94–99 OD](#); [art. 19 OD-UDSC](#))

- **e-dec Importazione**

Durante la procedura di imposizione l'ufficio doganale può esaminare in qualsiasi momento le DI accettate e i documenti di scorta (per il controllo delle prove dell'origine vedi [cifra 1.7.2](#)).

Scopo di tale controllo, che può essere eseguito in modo approfondito o a campione, è garantire la correttezza formale della dichiarazione.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve stampare le DI e presentarle, suddivise secondo «bloccato» e «libero con», all'ufficio doganale con i documenti di scorta o trasmette i documenti di scorta nel sistema E-Begleitdokument (per il termine vedi [cifra 3.1](#)).

L'ufficio doganale può richiedere ulteriori documenti alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Il collaboratore dell'UDSC controlla la correttezza formale dei documenti presentati. Dapprima vengono controllate le DI selezionate come bloccate.

Se il collaboratore non ha accertato lacune e non ha restituito la DI, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurre alcun diritto ([art. 32 cpv. 3 LD](#)).

Al termine del controllo formale, l'ufficio doganale riconsegna alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione i documenti di scorta al fine di conservarli ai sensi dell'articolo [articolo 95 OD](#).

- **e-dec web Importazione**

Il controllo formale della DI avviene in occasione dell'esame sommario.

1.7.2 Controllo delle prove dell'origine

Se la dichiarazione doganale viene effettuata con e-dec Importazione o e-dec easy, per il controllo formale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare una copia della prova dell'origine anziché l'originale o trasmetterla nel sistema E-Begleitdokument.

Al momento del controllo formale o della visita, l'ufficio doganale controlla la copia presentata e richiede la prova dell'origine originale se, ad esempio:

- la copia non è leggibile;
- constata irregolarità;
- nutre dubbi circa la validità della prova dell'origine; o
- mette in dubbio l'esistenza della prova dell'origine originale.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta la prova dell'origine originale richiesta, l'ufficio doganale può imporre le merci all'aliquota di dazio più elevata applicabile secondo il loro genere.

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2024

Se nell'ambito del controllo l'ufficio doganale constata che la prova dell'origine manca o non è valida, può accettare le prove dell'origine presentate a posteriori solo se esistevano già al momento della dichiarazione doganale originaria. Per contro, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può richiedere un'imposizione provvisoria, se le merci sono sotto la custodia dell'UDSC (vedi [R-10-90](#)).

In ogni caso l'ufficio doganale richiede la prova dell'origine originale quando redige una notifica³ all'attenzione del circondario doganale.

1.7.3 Divergenze durante il controllo formale della DI accettata

([Art. 18, 19 e 34 LD](#))

Se durante il controllo formale l'ufficio doganale constata divergenze nella DI o nei documenti di scorta, essa chiarisce lo stato di fatto eventualmente con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Se la designazione della merce indicata nella DI è insufficiente o equivoca e se non è più possibile chiarire la fattispecie, l'ufficio doganale può imporre la merce all'aliquota più alta applicabile al suo genere.

1.7.4 Nuova presentazione di una DI contestata

([Art. 19 cpv. 2 e 35 LD](#); [art. 20 OD-UDSC](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare nuovamente la DI contestata dall'ufficio doganale (corretta, completata e unitamente ai documenti di scorta) entro il decimo giorno lavorativo successivo al rifiuto (possibile anche via E-Com). Su richiesta debitamente motivata, l'ufficio doganale può prorogare il termine.⁴

Se la persona soggetta all'obbligo doganale non presenta la DI rettificata o completata né i documenti di scorta richiesti entro il termine prescritto, l'ufficio doganale può imporre la merce all'aliquota più elevata e secondo le basi di calcolo più alte applicabili al suo genere. Per quanto riguarda l'imposta sull'importazione, occorre procedere secondo la cifra 10 [R-69-03](#) (stima della base di calcolo sulla scorta del potere d'apprezzamento).

La rettifica a posteriori di simili imposizioni d'ufficio ai sensi dell'[articolo 34 LD](#) non è consentita. Le relative domande sono da considerare quali ricorsi e devono essere trasmesse al circondario doganale per ragioni di competenza. In questi casi non si tiene conto dei documenti di scorta né dei mezzi di prova. Il ricorso viene valutato sulla base dei documenti disponibili e respinto di conseguenza.

³ Modulo «19.75».

⁴ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.12 dell'appendice](#).

1.8 Visita

1.8.1 In generale

L'ufficio doganale può controllare in modo approfondito o a campione le merci dichiarate per l'imposizione doganale o soggette all'obbligo di dichiarazione.

Esso decide, a propria discrezione, il modo in cui effettuare la visita (onere, risorse, infrastruttura in loco ecc.), tenendo conto del fatto che il risultato scritto della visita rappresenta la base per l'imposizione.

Di solito gli invii «bloccati» vengono sottoposti a una visita. Tuttavia, se l'ufficio doganale nutre dei sospetti, può controllare anche merci selezionate con «libero con» e «libero senza» nonché le merci predichiarate già liberate.

Il modo in cui la visita viene comunicata alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dipende dal contesto locale. La comunicazione avviene di solito per via elettronica o verbale.

In linea di massima, la visita va effettuata tenendo conto dell'analisi dei rischi. Se tuttavia vige un obbligo di controllo in virtù di DNND, ciò è indicato in Tares (p. es. servizio fitosanitario, visita veterinaria di confine).

Il risultato della visita deve essere formulato per scritto e rappresenta la base per l'imposizione. L'accertamento della fattispecie deve essere conforme alla legge e l'ufficio doganale deve garantire un'imposizione corretta anche sulla base di un risultato della visita effettuata a campione.

Con la conclusione del controllo il collaboratore dell'UDSC si assume la responsabilità per la correttezza del risultato.

1.8.2 Scopo della visita

La visita è l'unico modo per verificare se la merce corrisponde alla DI. Riveste però anche carattere preventivo, nel senso che induce la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione a fornire dati veritieri.

1.8.3 Procedura da seguire in sede di visita

([Art. 36](#) e [37 LD](#); [art. 90–91 OD](#))

Dato che, di regola, solo una parte delle merci dichiarate può essere sottoposta a visita, è importante effettuare controlli mirati sulla base della valutazione dei rischi.

In linea di massima, la visita si svolge sull'area ufficiale e sempre in presenza della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o di una persona da essa incaricata.

Il collaboratore dell'UDSC si accerta dapprima che l'invio da controllare corrisponda effettivamente alla merce indicata nella DI. Se la visita riguarda solo una parte della merce dichiarata, il collaboratore controlla innanzitutto visivamente l'intero invio. Il risultato della visita parziale vale per tutte le merci dello stesso genere indicate nella DI. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può tuttavia esigere una visita globale. Se sono in gioco tributi elevati, prima della liberazione della merce la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve rinunciare per scritto a una visita globale.

Se per motivi tecnici o di sicurezza, pratici, di spazio o di altra natura (in particolare in caso di contenitori sigillati) non è possibile effettuare la visita in loco (p. es. visita di prodotti surgelati con temperature estive), l'ufficio doganale può disporre anche una visita a domicilio.

1.8.4 Allestimento di un verbale in caso di danni

Se, durante la visita, la merce o la proprietà di terzi viene danneggiata per colpa di un collaboratore dell'UDSC, l'ufficio doganale redige un verbale sulla fattispecie, nel quale annota tutti i fatti necessari a chiarire un eventuale diritto di rivalsa.

L'ufficio doganale annota nel risultato della visita i danni eventualmente causati nel corso della visita dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione alla merce o alla proprietà di terzi. Vanno annotati anche i nomi delle persone coinvolte.

L'ufficio doganale annota nel risultato della visita anche eventuali danni rilevati durante la visita ma causati dallo scarico o dal trasporto della merce.

1.8.5 Discordanze durante la visita

Se durante la visita l'ufficio doganale constata che dei dati della DI o dei documenti di scorta non sono corretti, chiarisce il motivo delle discordanze con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

1.8.6 Visita a domicilio

L'ufficio doganale acconsente alle richieste di visita a domicilio solo se ciò è nel suo interesse. La visita a domicilio è soggetta a emolumento.⁵

Se, a causa della natura della merce, del suo imballaggio o di lacune strutturali della dogana, non è possibile effettuare la visita nell'area ufficiale, l'ufficio doganale dispone la visita a domicilio. L'ufficio doganale non riscuote emolumenti per visita al domicilio su ordine dell'ufficio doganale.⁵

Se la visita a domicilio è condotta da un altro ufficio doganale o se l'invio è precedentemente transitato da un altro ufficio, gli uffici doganali interessati si concertano tra loro. Se sussiste il sospetto che la sicurezza doganale possa essere compromessa, vanno adottati i provvedimenti necessari a tutelarla (chiusure doganali, scorta ecc.).

L'ufficio doganale che svolge la visita inserisce il risultato direttamente nel sistema dell'UDSC e comunica all'ufficio doganale d'entrata la conclusione del controllo.

⁵ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)).

1.8.7 Controllo del peso lordo

Anche i semplici controlli del peso rientrano nelle operazioni di visita. Per determinare il peso si può ricorrere alle seguenti possibilità:

- **Scarico completo**

Le merci vengono scaricate e si pesano tutti i colli.

- **Controlli a campione**

Si pesano alcuni colli e si procede a un confronto con le liste di peso.

- **Scarico parziale**

Si pesa un certo numero di colli per calcolarne il peso medio che viene successivamente moltiplicato per il numero totale dei colli.

Nell'ambito di questo controllo approssimativo dell'esattezza del peso dichiarato, si pesa di solito il 10 per cento delle merci su palette o in colli standard:

- in caso di peso inferiore a quello dichiarato:

quest'ultimo può essere rettificato solo se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione decide di accertare il peso preciso. Altrimenti l'imposizione viene effettuata in base al peso dichiarato;

- in caso di peso superiore a quello dichiarato:

- la differenza dei tributi doganali non supera i 100 franchi:

se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione accetta il peso supplementare calcolato, si rinuncia a pesare tutti colli.

- la differenza dei tributi doganali supera i 100 franchi:

occorre pesare tutti i colli.

- **Pesatura/taratura**

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non è disposta a effettuare la pesatura/taratura, l'ufficio doganale ordina lo scarico completo o parziale della merce.

L'ufficio doganale sceglie di caso in caso la variante che promette il risultato più affidabile.

1.8.8 Controllo del peso netto (massa netta)

Il dazio per l'importazione all'aliquota preferenziale di determinati prodotti agricoli trasformati provenienti dall'UE è calcolato in base al peso netto (massa netta). Tares contrassegna le VT interessate con una nota specifica (vedi anche la [base di calcolo doganale](#)).

Per verificare la massa netta figurante nella DI, si fa capo prima di tutto alla quantità indicata sull'imballaggio (contenuto effettivo).

Se si sospettano divergenze (peso indicato palesemente troppo basso), si procede come segue:

- si accerta la massa netta di almeno tre campioni prelevati da diversi contenitori;
- si determina il valore medio della massa netta dei campioni;
- si calcola la massa netta per l'intera partita (moltiplicare il valore medio con il numero dei singoli imballaggi).

Se dal calcolo dell'ufficio doganale emerge che il peso è inferiore (caso a) o superiore alla massa netta dichiarata, ma la differenza di eventuali tributi doganali non supera 100 franchi (caso b), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione decide se vuole accertare il peso preciso. Altrimenti si procede all'imposizione in base al peso dichiarato nel caso a) e in base al peso calcolato dall'ufficio doganale nel caso b).

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non accetta l'imposizione secondo il peso più alto, l'ufficio doganale accerta la massa netta determinante per il calcolo dei tributi come segue:

- accerta il peso lordo dell'intera partita;
- accerta il peso dell'imballaggio di dieci campioni e determina il peso dell'imballaggio più pesante (il numero di campioni può variare a seconda delle dimensioni dell'invio e della portata delle variazioni di peso dell'imballaggio);
- moltiplica il peso dell'imballaggio più pesante per il numero delle singole confezioni (= peso totale dell'imballaggio);
- calcola la massa netta rilevante per il calcolo dei tributi (= differenza tra il peso complessivo dell'imballaggio e il peso lordo).

1.8.9 Prelievo di campioni

([Art. 37 cpv. 2 LD](#))

L'ufficio doganale può prelevare dei campioni di merci se, in sede di imposizione, dubita dei dati indicati nella DI e determinanti al fine del calcolo dei tributi, quali:

- la classificazione tariffale;
- il tenore di materia grassa, dell'alcool, dell'acqua o dello zucchero;
- la quantità di COV, ecc..

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2024

Se in seguito al prelievo di campioni di prodotti chimici e agricoli è ordinata un'imposizione provvisoria, in questo caso trovano applicazione le disposizioni del regolamento [R-10-90](#).

Per il prelievo di campioni di merci e sostanze pericolose, in particolare di prodotti chimici, occorre osservare le prescrizioni del regolamento [R-08](#).

Il prelievo di campioni incombe alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ([art. 36 cpv. 4 LD](#)), ma è il collaboratore dell'UDSC che designa i campioni da prelevare. Se del caso, l'ufficio doganale mette a disposizione della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione gli strumenti necessari per il prelievo, facendo presente i doveri di diligenza, la responsabilità nonché i rischi per la salute e l'ambiente.

Alcune merci (p. es. dell'industria chimica o farmaceutica oppure del settore alimentare) possono essere contaminate o distrutte già soltanto aprendo il contenitore in modo inadeguato. Al fine di evitare che la qualità di queste merci venga compromessa o che le merci diventino inutilizzabili, per principio i campioni di questi prodotti vanno prelevati con l'aiuto di un esperto. Per i casi difficili/delicati, per il prelievo di campioni si ordinerà una visita a domicilio.

I campioni devono rispecchiare il carattere e le peculiarità della merce. I campioni prelevati da diversi contenitori risultano inappropriati (p. es. vino da diverse botti). Lo stesso vale per i campioni prelevati da liquidi che avrebbero dapprima dovuto essere sufficientemente mescolati, in particolare se la composizione del liquido è rilevante.

Il collaboratore dell'UDSC annota il prelievo di campioni nel risultato della visita e, se la merce ha un valore elevato, anche in un documento di scorta all'attenzione del destinatario.

30 giorni dopo la scadenza del termine di ricorso, l'ufficio doganale distrugge i campioni privi di valore commerciale o li inserisce nella raccolta di campioni. I campioni con valore commerciale vengono invece riconsegnati dietro firma alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

La richiesta di campioni presentata a posteriori alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non costituisce sostanzialmente un prelievo di campioni ai sensi dell'[articolo 37 LD](#). L'ufficio doganale rinuncia a chiedere campioni a posteriori nonostante il principio del libero apprezzamento delle prove, anche se ciò servisse a chiarire la fattispecie in caso di discordanze con la DI.

I prospetti, le istruzioni per l'uso, le illustrazioni eccetera delle merci per le quali non è possibile prelevare dei campioni (p. es. macchine o apparecchi) sono equiparati ai campioni.

1.8.10 Risultato della visita

([Art. 35 cpv. 2](#) e [37 cpv. 3 LD](#))

Il collaboratore dell'UDSC che effettua la visita allestisce un risultato per le merci controllate. Questo documento rappresenta la base per l'imposizione ed eventuali altre procedure.

Il risultato della visita deve consentire il disbrigo di eventuali ricorsi fino all'ultima istanza ed è reputato corretto finché un ricorrente non ne comprova l'inesattezza. Per i criteri non controllati fanno stato i dati della DI.

Se per il giudizio finale della visita e quindi per l'allestimento del risultato della visita mancano documenti rilevanti (distinta di carico ecc.), l'ufficio doganale li richiede alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione prima della liberazione della merce.

1.9 Emissione e notifica della decisione d'imposizione

1.9.1 In generale

L'ufficio doganale fissa i tributi fondandosi sulle aliquote di dazio e sulle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale (vedi [cifra 1.6](#)).

Per ragioni economico-amministrative l'ufficio doganale rinuncia a riscuotere gli importi inferiori a 5 franchi. Fa stato l'importo finale della decisione d'imposizione a prescindere dall'ammontare dei singoli tributi. La IMD e la IMI vanno considerate a sé stanti.

1.9.2 Scopo

([Art. 38](#), [69](#), [71](#) e [73 LD](#); [art. 92 OD](#); [art. 15 OD-UDSC](#); [art. 58 OD-UDSC](#))

La decisione d'imposizione funge da prova per la corretta imposizione delle merci che vi figurano. Il debitore doganale estingue la sua obbligazione pagando i tributi.

La data di emissione della decisione d'imposizione è determinante per il calcolo dei termini di ricorso e di prescrizione.

1.9.3 Emissione della decisione d'imposizione

1.9.3.1 Pagamento in contanti

Non appena la merce è stata liberata manualmente per l'ulteriore trattamento da parte dell'ufficio doganale e imperativamente prima che venga sgomberata, esso stampa la IMD e la IMI e vi appone il timbro doganale e la firma, conferendo loro in tal modo validità giuridica.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può saldare il debito doganale in contanti (franchi svizzeri) o con assegni riconosciuti dall'UDSC.

Le merci possono essere sgomberate solo dopo il pagamento dei tributi.

1.9.3.2 Pagamento tramite la procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD)

Decisione d'imposizione elettronica (IME):

L'UDSC mette a disposizione dei titolari di conti PCD registrati per l'IME la decisione d'imposizione sotto forma di file munito di firma digitale.

Per l'IME Importazione vale il principio del «fai da te», ovvero le persone autorizzate devono andare a ritirarla. Esse possono decidere quando.

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2024

In caso di invii selezionati «libero senza», la decisione d'imposizione può essere ritirata subito dopo l'accettazione della DI. Le altre dichiarazioni doganali sono liberate nel sistema informatico dell'UDSC soltanto dopo il controllo doganale e solo allora possono essere ritirate.

L'IME Importazione è considerata notificata al momento del ritiro. In caso di mancato ritiro, essa è considerata notificata al momento in cui è allestita, ovvero il giorno successivo alla liberazione della DI.

1.9.3.3 Indicazione dei rimedi giuridici in e-dec

Le decisioni d'imposizione allestite dopo la prima trasmissione indicano un'indicazione dei rimedi giuridici. Eccezione: le DI elaborate dall'ufficio doganale nel menu «allestire dichiarazione doganale elettronica (ufficio doganale)» non contengono l'indicazione dei rimedi giuridici.

Testo:

Dazio e IVA:

Rettifica ai sensi dell'articolo 34 LD (RS 631.0)

Ricorso ai sensi dell'articolo 116 LD (RS 631.0)

Rettifica/ricorso ai sensi dell'articolo 59 LIVA (RS 641.20)

Domanda di restituzione dell'IVA ai sensi dell'articolo 59 LIVA (RS 641.20)

Per le DI corrette, l'ufficio doganale deve selezionare, l'indicazione dei rimedi giuridici appropriata dal menu a discesa:

- **Senza**
In questo caso sulla decisione d'imposizione non viene stampata alcuna indicazione dei rimedi giuridici. «Senza rimedi giuridici»: si applica quando esiste una decisione formale già munita d'indicazione dei rimedi giuridici.
- **60 giorni**
Si applica in tutti gli altri casi.

Testo:

Dazio e IVA:

Rettifica ai sensi dell'articolo 34 LD (RS 631.0)

Ricorso ai sensi dell'articolo 116 LD (RS 631.0)

Rettifica/ricorso ai sensi dell'articolo 59 LIVA (RS 641.20)

Domanda di restituzione dell'IVA ai sensi dell'articolo 59 LIVA (RS 641.20)

1.9.4 Stesura di duplicati

1.9.4.1 In generale

Pagamento in contanti

L'ufficio doganale consegna i duplicati delle IMD esclusivamente alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Altre persone devono presentare una delega firmata dall'avente diritto.

L'ufficio doganale appone sul duplicato dell'IMD la nota «*Duplicato*» e lo autentica con timbro e firma.

La stesura di duplicati è soggetta a emolumento.⁶

Pagamento tramite la procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD)

Poiché la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve la decisione d'imposizione in formato elettronico, l'ufficio doganale non rilascia duplicati delle IME.

1.9.4.2 Restituzioni all'esportazione nell'UE; duplicati IMD e IMI

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione necessita di un duplicato per la restituzione all'esportazione nell'UE, lo deve chiedere nel momento in cui allestisce la DI, scegliendo il codice previsto a tal fine nel suo sistema informatico.

L'UDSC mette a disposizione della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione il duplicato per la restituzione all'esportazione nell'UE sotto forma di un file munito di firma digitale (come nel caso delle IME) con la nota: «*Vale come prova dell'imposizione per le autorità CE*».

L'UDSC non riscuote alcun emolumento.

Casi speciali

- Richiesta dopo l'emanazione della decisione d'imposizione

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione richiede un duplicato dopo l'emanazione della IME per la restituzione all'esportazione nell'UE, l'ufficio doganale riscuote un emolumento.⁷

L'ufficio doganale stampa un IMD dal sistema e-dec, completa il documento con la menzione «*Vale come prova dell'imposizione per le autorità CE*», lo autentica e lo approva.

- Autenticazione posticipata di un duplicato per le restituzioni all'esportazione nell'UE

Le autorità UE competenti si riservano il diritto di fare esaminare a campione dagli uffici doganali la validità dei duplicati, rilasciati dal sistema informatico, delle decisioni d'imposizione per la restituzione all'esportazione nell'UE.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione richiede un duplicato per la restituzione all'esportazione nell'UE già al momento della dichiarazione, l'ufficio doganale lo autentica gratuitamente apponendo il timbro ufficiale e la firma.

⁶ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 9.15 dell'appendice](#).

⁷ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 9.15 dell'appendice](#).

Se l'ufficio doganale deve rilasciare un duplicato per la restituzione all'esportazione nell'UE (poiché la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non ha richiesto il duplicato per la restituzione all'esportazione nell'UE al momento dell'allestimento della dichiarazione doganale), esso riscuote un emolumento.⁸

Se l'ufficio doganale constata che le autorità UE richiedono sistematicamente, e non solo a campione, l'autenticazione di duplicati per la restituzione all'esportazione nell'UE richiesti e rilasciati correttamente, l'ufficio doganale informa l'UDSC Basi, per il tramite del circondario doganale, presentando la documentazione necessaria.

1.10 Liberazione e sgombero della merce

1.10.1 In generale

Gli invii con risultato della selezione «libero con» e «libero senza» sono immediatamente considerati liberati. Il bollettino di consegna non timbrato di e-dec Importazione autorizza lo sgombero della merce.

Gli invii «bloccati» sono considerati liberati con l'apposizione del timbro a data sul bollettino di consegna di e-dec Importazione, che autorizza lo sgombero della merce.

Se, per particolarità locali, si decide di liberare la merce solo all'atto del controllo dello sgombero, la liberazione effettiva avviene in quel momento (p. es. impianto doganale a controlli nazionali abbinati).

Termine per lo sgombero (vedi [cifra 3.1](#))

Il controllo dello sgombero è l'ultimo provvedimento procedurale con il quale si garantisce che venga sgomberata solo la merce menzionata nel bollettino di consegna.

L'ufficio doganale controlla lo sgombero della merce in modo conforme ai rischi.

1.10.2 Sgombero anticipato della merce

Se l'ufficio doganale constata che la merce è stata sgomberata prima della fine della procedura d'imposizione, è possibile procedere all'imposizione in base alla dichiarazione doganale originaria, sempre che il chiarimento delle circostanze non abbia portato ad altre constatazioni. Ciò significa che una richiesta di aliquota preferenziale può essere accettata se non vi sono motivi oggettivi a sfavore.

1.10.3 Fornitura di merce non imposta

([Art. 40 LD](#); [art. 36](#) e [37 OD-UDSC](#))

In caso di fornitura non imposta, le merci vengono consegnate direttamente al destinatario senza dichiarazione doganale. L'UDSC tassa successivamente le merci consegnate non imposte.

Panoramica delle franchigie doganali e delle esenzioni dall'imposta o delle agevolazioni fiscali in caso di merci fornite senza imposizione

⁸ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 9.15 dell'appendice](#).

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2024

Questo documento mostra le esenzioni dall'imposta o le agevolazioni fiscali (e la loro portata) che possono essere accordate in occasione dell'imposizione a posteriori di merci fornite senza imposizione.

Occorre fare una distinzione tra le esenzioni d'imposta collegate alla concessione della franchigia doganale (campi di colore blu) e quelle che si fondano unicamente sulla LIVA (campi di colore verde). Nella tabella sono indicati i casi per i quali è possibile una riduzione di dazio o una franchigia doganale ma non un'esenzione dall'imposta (campi di colore giallo).

La procedura di riporto dell'IVA non costituisce per contro alcuna esenzione (campo di colore rosso). In simili casi l'imposizione fiscale è effettuata all'interno del Paese.

Base legale	Tipo di «agevolazione»	Serve la richiesta secondo l'art. 79 OD?	Concessione esenzione/riduzione?	Esenzione dall'IVA Osservare i vari termini; vedi R-69
9 LD	Ammissione temporanea	Sì	No	No
10 LD	Merchi svizzere di ritorno	Sì	No	Sì, se sono adempiute le condizioni di cui all' art. 53 cpv. 1 lett. F LIVA e presentati i rispettivi mezzi di prova.
12 LD	Traffico di perfezionamento attivo	Sì	No	No
13 LD	Traffico di perfezionamento passivo	Sì	No	Sì, se all'atto della reimportazione sono adempiute le condizioni che danno diritto all'esenzione ai sensi dell' art. 53 cpv. 1 lett. K oppure I LIVA .
14 LD	Agevolazione doganale a seconda dello scopo d'impiego	Sì	No	No
6 OD	Effetti diplomatici	Sì	No	No
8 OD	Premi d'onore, oggetti ricordo e doni d'onore	Sì	No	No
12 OD	Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili	No	Sì	Sì
14 OD	Masserizie di trasloco ⁹	Sì	No ⁹	No ⁹
15 OD	Corredi nuziali	Sì	No	No
16 OD	Oggetti ereditati	Sì	No	No
19 OD	Oggetti per l'insegnamento e la ricerca	Sì	No	No
20 OD	Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei	Sì	No	No
21 OD	Strumenti e apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura	Sì	No	No
22 OD	Studi e opere di artisti	Sì	No	No
27 OD	Modelli e campioni di merci	No	Sì	Sì
28 OD	Imballaggi indigeni	No	Sì	Sì
29 OD	Materiale bellico della Confederazione	No	Sì	No
63 OD	Effetti personali	No	Sì	Sì

⁹ Se i veicoli regolarmente immatricolati vengono consegnati senza imposizione, è possibile concedere l'esenzione dai tributi (dazio e IVA) se sono adempiute le condizioni relative alle masserizie di trasloco (vedi cifre 1.3.3 e 1.2.18 R-13).

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2024

Base legale	Tipo di «agevolazione»	Serve la richiesta secondo l'art. 79 OD?	Concessione esenzione/riduzione?	Esenzione dall'IVA Osservare i vari termini; vedi R-69
1 OD-DFF	Invii regalo	No	Sì	Sì
ALS/OROPS	<ul style="list-style-type: none"> • Preferenze tariffali • Altri ALS • SPG Inclusi i contingenti doganali preferenziali	Sì	No	No
OCOv	COV – Procedura di impegno volontario	Sì	No	No
OIAgr	Merchi contingentate (vedi tabella delle merci contingentate)	Sì	No	No
53 cpv. 1 lett. c LIVA	Importazione di opere d'arte di artisti	No	Sì	Sì, se sono adempiute tutte le condizioni e presentati i rispettivi mezzi di prova.
LIOm	Agevolazione fiscale per biocarburanti	Sì	No	No, base di calcolo dell'imposta vedi cifra 5.5 R-69-03 .
IV Convenzione internazionale per facilitare l'importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario D-6 capitolo 49	Stampati di pubblicità commerciale	No	Sì	Sì, se sono adempiute le condizioni di cui all' D-6 capitolo 49 .

Procedura di riporto IVA all'importazione

Base legale	Tipo di «agevolazione»	Serve la richiesta secondo l'art. 79 OD?	Concessione esenzione/riduzione?	Esenzione dall'IVA
117 segg. OIVA	Procedura di riporto			Sì, se sono adempiute le condizioni di cui alla cifra 3 R-69-08 .

Merchi contingentate

Base legale	Tipo di «agevolazione»	Concessione esenzione/riduzione?	Esenzione dall'IVA Occorre osservare i differenti termini; vedi R-69
Diritto agricolo	Fornitura diretta di merci non imposte durante le fasi effettivamente amministrare. Fase: _____	ADFC oppure ADFC codice 1 (approvvigionamento completo)	No
	Fornitura diretta di merci non imposte durante le fasi non effettivamente amministrare o il periodo libero (conforme norme d'importazione dell'UFAG).	ADC	No

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2024

	Fase: 		
	Fornitura diretta di merci non imposte per le quali si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente doganale (conformemente all'ordinanza sulle importazioni agricole)	ADC	No
	Fornitura diretta di merci non imposte, che sulla base della OIAgr vengono amministrate secondo la procedura progressiva al confine (vedi elenco «Contingenti doganali» in Internet).	ADFC	No


La procedura per i contingenti doganali preferenziali si basa sul tipo di riduzione «preferenze tariffali, altri ALS, SPG» desumibile dalla tabella qui sopra.

In caso di imposizione d'ufficio non avviene alcuna verifica automatica della plausibilità da parte di e-dec/e-quota.

Spiegazioni delle fasi

«Fase effettivamente amministrata» significa che in questa fase l'UFAG fa delle concessioni individuali, attribuendo delle quote di contingente doganale. Di conseguenza in questa fase è possibile imporre all'ADC le merci dichiarate correttamente, solo a condizione che vi siano a disposizione quote di contingente doganale individuali.

1. Frutta e verdura fresche ([conformemente all'elenco pubblicato dall'UFAG](#))



2. Carne e prodotti carnei nonché tutti gli altri prodotti agricoli, dichiarati a una VT «importati nei limiti del contingente doganale n. ...»



2 Particolarità

2.1 Distruzione di merci

([Art. 27 lett. d](#) e [32 LD](#); [art. 82](#) e [220 OD](#))

Nella procedura di imposizione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può chiedere la distruzione delle merci sulla base [dell'articolo 27 lettera d LD](#). L'ufficio doganale dà quindi seguito alla richiesta se non è ancora stata emessa alcuna decisione d'imposizione. In questo caso per la merce distrutta si rinuncia alla riscossione dei tributi doganali (dopo che la merce è diventata inutilizzabile è ev. possibile imporla, p. es. come oggetti da rigattiere alla VT 6309.0000).

Se l'ufficio doganale non sorveglia direttamente la distruzione delle merci, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve fornire la prova della distruzione mediante l'attestazione di:

- un organo dell'UDSC;
- un'autorità federale, cantonale o comunale; o
- una persona o un'organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico.

La distruzione o la messa fuori uso di merci per le quali vige un obbligo di autorizzazione, visita o dichiarazione va notificata all'ufficio interessato.

Eventuali rifiuti riciclabili derivanti dalla distruzione delle merci devono ricevere una destinazione doganale (immissione in libera pratica o in un altro regime doganale).

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione chiede la distruzione della merce dopo che è stata emessa la decisione d'imposizione, l'ufficio doganale trasmette la richiesta all'UDSC Basi. Le merci estere di ritorno costituiscono un'eccezione (vedi cifra 2.2.3.1.3 R-18).

2.2 Responsabilità della Confederazione

La responsabilità per i danni causati alla Confederazione o a terzi da dipendenti nello svolgimento della loro attività professionale è retta dalle disposizioni della legge sulla responsabilità ([RS 170.32](#)) e della rispettiva ordinanza ([RS 170.321](#)). La Confederazione risponde per principio a prescindere dalla colpa del dipendente.

Valutazione del risarcimento o della responsabilità:

- importo inferiore a 5000 franchi: circondario doganale
- importo tra 5000 e 9999 franchi: sezione Diritto
- importo a partire da 10 000 franchi: servizio giuridico DFF

Se la risposta è negativa, il richiedente può adire il Tribunale federale entro tre mesi.

La decisione sull'utilizzazione di merci danneggiate incombe ai servizi amministrativi preposti. All'atto della trasmissione, il circondario doganale formula una proposta sul tipo di destinazione (asta pubblica, inserimento nella raccolta di campioni, vendita in seno all'UDSC, cessione gratuita a istituti umanitari, distruzione ecc.).

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2024

Se la Confederazione risarcisce il danno, può far valere un diritto di regresso nei confronti del dipendente che lo ha causato intenzionalmente o per negligenza. Se la Confederazione agisce come soggetto di diritto privato (p. es. proprietario di immobili, detentore di cani) è responsabile secondo le disposizioni della relativa legislazione e non secondo quelle della legge sulla responsabilità.

In linea di massima, l'UDSC non risponde per le merci presentate in dogana. La custodia serve a garantire l'osservanza del diritto doganale.

Non è dovuto nessun risarcimento per le diminuzioni del valore e per i costi derivanti dalla visita. L'intervento del collaboratore dell'UDSC sulla merce deve tuttavia limitarsi allo stretto necessario ed essere condotto con la dovuta cautela.

3 Termini

3.1 Panoramica

Termine per	Momento	Cifra
la dichiarazione doganale	il giorno lavorativo successivo alla presentazione in dogana	3.2.1
la predichiarazione	max. 1 giorno lavorativo prima dell'introduzione (eccezione: contingenti)	3.2.2
la presentazione della dichiarazione doganale	<ul style="list-style-type: none"> • «bloccato»: 2 ore • «libero con»: giorno lavorativo successivo 	3.3 3.3
la nuova presentazione della dichiarazione doganale contestata	10 giorni dopo il respingimento	1.7.4
la fine della custodia doganale	con la liberazione della merce da parte dell'ufficio doganale	1.3.4
lo sgombero delle merci	il giorno successivo alla liberazione	3.4

3.2 Termine per la dichiarazione doganale

3.2.1 Dichiarazione dopo la presentazione in dogana

([Art. 4 OD-UDSC](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare all'ufficio doganale le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente al più tardi il giorno lavorativo successivo alla presentazione in dogana.

L'ufficio doganale può anticipare il termine se le esigenze di servizio lo richiedono. Il nuovo termine va comunicato ai diretti interessati nella forma adeguata.

Il termine per la dichiarazione doganale inizia a decorrere con la presentazione in dogana e termina l'ultimo giorno con la chiusura dello sportello. Se tale giorno cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo successivo. Sono considerati giorni lavorativi i giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi abituali.

Se prima della scadenza del termine la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ne fa richiesta scritta, l'ufficio doganale può (sempre che l'esercizio lo consenta) prorogare il termine per la dichiarazione doganale, segnatamente:

- per gli invii in transito: fino alla scadenza della validità del documento di transito.
- per gli altri invii: fino a 30 giorni dalla presentazione in dogana.

L'ufficio doganale controlla, in modo proporzionato ai rischi, il rispetto dei termini. L'inosservanza dei termini fissati per la dichiarazione doganale costituisce un'inosservanza di prescrizioni d'ordine ai sensi [dell'articolo 240a lettera f OD](#).

3.2.2 Predichiarazione

([Art. 19 cpv. 1 lett. b](#), [art. 25 cpv. 3](#) e [art. 69 lett. b LD](#); [art. 5 OD-UDSC](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dichiarare le merci anche prima che arrivino all'ufficio doganale. A tal fine invia, prima dell'arrivo della merce, una predichiarazione che corrisponde alla DI definitiva. I dati trasmessi sono vincolanti.

Contrariamente a quanto previsto dall'[articolo 19 capoverso 1 LD](#), nel caso delle merci predichiarate, il dazio è calcolato in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui quest'ultima varca il confine.

Primo momento possibile per la trasmissione:

- **Merci contingentate**

Le merci assoggettate a limitazioni della quantità importabile (contingenti doganali) possono essere dichiarate al più presto il giorno in cui sono presentate in dogana.

L'ufficio doganale è autorizzato a emanare delle limitazioni al fine di garantire che vengano osservati il diritto doganale e i DNND (p. es. modifiche del diritto, delle aliquote IVA ecc.).

- **Altre merci**

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dichiarare la merce all'ufficio doganale al più presto il giorno lavorativo precedente il trasporto in territorio doganale.

Autenticazione di prove dell'origine al passaggio del confine

Se le prove dell'origine sono autenticate dal Paese d'esportazione solo in occasione del passaggio del confine, è possibile che al momento dell'allestimento della dichiarazione doganale non vi sia ancora una prova dell'origine formalmente valida (ovvero non ancora timbrata).

In caso di merce predichiarata, una prova dell'origine è considerata allestita al momento della dichiarazione doganale anche se sarà autenticata solo al momento del passaggio del confine dalle autorità del paese d'esportazione. Ciò significa che la domanda di riduzione del dazio oppure di franchigia doganale è possibile anche in caso di predichiarazione.

3.3 Termine per la presentazione della dichiarazione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve stampare e presentare la DI.

Il risultato della selezione è determinante per il momento della presentazione:

- **«bloccato»**
entro due ore durante l'apertura degli uffici dopo la dichiarazione doganale, o dopo la presentazione in dogana per le merci predichiarate;
- **«libero con» (DNND)**
al più tardi il giorno lavorativo successivo alla dichiarazione doganale o alla presentazione in dogana per le merci predichiarate.

Su richiesta l'ufficio doganale può prolungare i termini se le sue esigenze di esercizio lo consentono (emolumento¹⁰).

3.4 Termine per lo sgombero della merce

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve sgomberare la merce liberata al più tardi il giorno lavorativo successivo alla liberazione.

Su richiesta l'ufficio doganale può prolungare i termini se le sue esigenze di esercizio lo consentono. Per il prolungamento del termine non vengono riscossi emolumenti.¹¹

Il termine per lo sgombero delle merci inizia con il risultato della selezione:

- «bloccato» alla data indicata dal timbro nel bollettino di consegna;
- «libero» alla data indicata sul bollettino di consegna.

Il termine scade l'ultimo giorno alla chiusura degli sportelli.

L'ufficio doganale controlla lo sgombero della merce in modo conforme ai rischi. L'inosservanza del termine prescritto costituisce un'inosservanza di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'[articolo 240a OD](#).

Gli impianti doganali non devono in alcun caso servire da posteggio dopo il disbrigo delle formalità doganali. L'ufficio doganale valuta la situazione del proprio impianto. Se necessario può derogare a detta regola e ridurre adeguatamente il termine per lo sgombero della merce. Il nuovo termine va comunicato ai diretti interessati nella forma adeguata.

¹⁰ Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.12 dell'appendice](#).

¹¹ Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.12 dell'appendice](#).

4 Obblighi e diritti della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

4.1 Panoramica

Diritti e obblighi	Cifra	Base legale (articolo)
Obbligo di presentazione	1.1	21–22 LD ; 75–76 OD
Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria	1.3	24 LD ; 77–78 OD ; 3 OD-UDSC
Diritto d'informazione	4.2	25 LD ; 81 OD
<ul style="list-style-type: none"> • Informazione tariffale scritta 	4.3	20 LD ; 71–74 OD
<ul style="list-style-type: none"> • Informazione tariffale verbale 	4.4	
Obbligo di dichiarazione	1.4	25–29 LD ; 79–83 OD ; 7–15 OD-UDSC
Diritto di esame e di ispezione	4.5	25 LD ; 81 OD
Diritto di rettifica		34 LD
Obbligo di collaborazione al momento della visita	4.6	91 OD
Obblighi di conservazione	5.1	41 LD ; 94 segg. e 99 OD
Diritto di ricorso		116 LD

4.2 Diritti prima della consegna della dichiarazione doganale

([Art. 25 LD](#); [art. 81 OD](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha il diritto di:

- chiedere informazioni sui diritti e sugli obblighi;
 - informazioni tariffali scritte (vedi [cifra 4.3](#))
 - informazioni tariffali verbali (vedi [cifra 4.4](#))
- consultare le prescrizioni, sempre che non siano destinate a un uso amministrativo interno;
- esaminare la merce, pesarla o prelevarne un campione a spese proprie e a proprio rischio (vedi [cifra 4.5](#)).

4.3 Informazione tariffale scritta

4.3.1 In generale

([Art. 20 LD](#); [art. 71–74 OD](#))

Le informazioni tariffali scritte sono vincolanti per l'UDSC. In linea di massima, essa fornisce informazioni tariffali scritte esclusivamente su richiesta scritta e solo sulla base delle indicazioni fornite. L'UDSC effettua analisi chimico-tecniche soltanto in pochi casi eccezionali.

La determinazione del tenore alcolico o di COV non rientra nei compiti dell'UDSC. A tal fine la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può rivolgersi a un laboratorio privato. Pertanto, nelle informazioni tariffali l'UDSC rinuncia all'indicazione del tenore alcolico e di COV.

Tali informazioni contengono di solito le seguenti indicazioni:

- nome della marca, designazione supplementare (se disponibili);
- denominazione corrente;
- descrizione che consenta almeno di riconoscere la merce e che includa le caratteristiche essenziali ai fini della classificazione tariffale (tenere conto degli ev. segreti di fabbricazione);
- VT e numero convenzionale di statistica;
- rinvio alle aliquote della tariffa elettronica (www.tares.ch);
- disposizioni tariffali e non tariffali da osservare all'atto dell'imposizione (agevolazioni/franchigia doganale, aliquote applicabili, imposte, tributi, emolumenti, autorizzazioni, prescrizioni veterinarie e in materia di derrate alimentari ecc.);
- eventuali rinvii ad altre informazioni (p. es. uffici federali o altri servizi online);
- risposta ad eventuali domande supplementari (p. es. regime, origine, rimedi giuridici).

Dal punto di vista giuridico le informazioni tariffali scritte non costituiscono una decisione ai sensi [dell'articolo 5 PA](#). Non implicano pertanto l'indicazione dei rimedi giuridici e non sono suscettibili di ricorso. Possono tuttavia essere impugnate indirettamente con un ricorso di diritto amministrativo nel caso di un'imposizione concreta.

La validità delle informazioni tariffali è limitata a sei anni ed è subordinata a eventuali modifiche o revoche delle basi legali su cui si fondano.

4.3.2 Competenza

La competenza degli uffici doganali in materia di informazioni tariffali si limita alle merci citate esplicitamente nella tariffa o la cui classificazione non pone difficoltà in base alla documentazione disponibile ([D-04](#), [D-06](#)).

Se esistono già informazioni tariffali o perizie tariffali allestite dall'UDSC, occorre appurarne la validità o contattare il servizio specialistico competente. Ciò vale in particolare per i prodotti agricoli trasformati, i prodotti chimici e i tessili. In caso di dubbio, bisogna invitare il richiedente a rivolgersi al servizio specialistico competente e a presentare la richiesta mediante il rispettivo modulo 40.10.

Contatto del servizio specialistico competente: tarifauskunft@bazg.admin.ch

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Circolazione delle merci
Informazione tariffale
Taubenstrasse 16
3003 Berna

4.3.3 Assortimenti di merci

Non spetta all'UDSC fornire informazioni tariffali per interi assortimenti. A tal fine la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, in particolare gli spedizionieri che dispongono di personale specializzato hanno a disposizione Tares, l'elenco delle VT, la tariffa generale, le circolari e altri documenti. Tares comprende tra l'altro i link ai documenti [D-04](#) e [D-06](#).

In casi eccezionali i richiedenti possono rivolgersi a un ufficio doganale (per telefono, posta elettronica o direttamente allo sportello). Se la classificazione di singoli articoli risulta particolarmente difficile, bisogna invitare il richiedente a rivolgersi al servizio specialistico competente e a presentare la richiesta mediante il rispettivo modulo 40.10.

4.3.4 Richiesta tariffale (mod. 40.10)

In Internet è disponibile il modulo per sottoporre al servizio specialistico competente richieste in materia di tariffa doganale (mod. 40.10). Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

- descrizione della merce:
 - genere e natura;
 - imballaggio; e
 - scopo d'impiego.
- in caso di merci costituite da diverse materie la composizione con le parti in peso dei singoli componenti in %;
- link Internet e riferimenti a letteratura specialistica;
- foto; e
- cataloghi, prospetti, istruzioni per l'uso, schede del prodotto, piani, informazioni sul procedimento di fabbricazione nonché altri documenti utili.

Il richiedente rinuncia alla presentazione di campioni. Se necessario, il servizio specialistico competente li chiede al richiedente.

4.3.5 Richieste via e-mail

Se il richiedente presenta la richiesta all'UDSC via e-mail, deve aggiungere tutte le indicazioni necessarie (nome, cognome o nome della ditta, indirizzo postale, numero di telefono). L'UDSC chiede eventuali dati mancanti al richiedente.

L'UDSC fornisce informazioni tariffali vincolanti esclusivamente per scritto (invio per e-mail). Se l'UDSC risponde in forma generale via e-mail, non può utilizzare il termine «informazione

tariffale». La trasmissione di tali informazioni via e-mail è equiparata a un'informazione verbale. L'UDSC può aggiungere nell'e-mail una nota sul carattere non vincolante delle informazioni (vedi [cifra 4.4](#)).

4.4 Informazione tariffale verbale

Sono considerate informazioni tariffali verbali le informazioni che l'UDSC rilascia direttamente allo sportello o per telefono. Un'informazione fornita in questo modo non è tuttavia vincolante per l'UDSC (decisione della Commissione di ricorso in materia doganale del 13.12.1994), sebbene la tutela della fiducia derivante dal **principio della buona fede** di cui [all'articolo 9 della Costituzione federale](#) trovi applicazione anche nel diritto doganale. Ciò significa che le informazioni verbali possono vincolare l'UDSC. È di solito opportuno attirare l'attenzione sul carattere non vincolante dell'informazione.

L'ufficio doganale regola direttamente le competenze interne in materia di informazioni, tenendo conto dell'esperienza e del grado di formazione del personale assegnato a questo compito.

4.5 Ispezione

Il diritto di ispezionare la merce e di prelevare dei campioni consente alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione di accertare la natura, la quantità e lo stato della merce. Tale diritto le offre parimenti la possibilità di allestire, sulla base di osservazioni proprie, una dichiarazione doganale conforme alla tariffa, completa e veritiera.

In linea di principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve informare l'ufficio doganale se è prevista un'ispezione della merce. L'ufficio doganale può prevedere delle eccezioni.

Le ispezioni sono sempre condotte a rischio e a spese della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

4.6 Collaborazione al momento della visita

([Art. 91 OD](#))

Durante la visita, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è tenuta a collaborare nel modo richiesto dall'ufficio doganale. Su ordine dell'ufficio doganale essa deve ad esempio:

- scaricare i colli designati dal collaboratore dell'UDSC;
- portare i colli nel luogo previsto per la visita;
- aprire;
- disimballare;
- prelevare campioni;
- pesare;
- adottare altri accorgimenti necessari per la visita secondo le disposizioni dell'ufficio doganale, nonché
- reimballare;
- chiudere;

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2024

- sgomberare le merci.

Le misure sono adottate a spese e a rischio della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

5 Conservazione di dati e documenti

5.1 Conservazione da parte della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

([Art. 41 LD](#); [art. 94 segg.](#) e [99 OD](#))

La persona soggetta all'obbligo di conservazione deve custodire per almeno cinque anni in forma cartacea, su supporto elettronico o in modo equivalente i documenti seguenti:

- le dichiarazioni doganali e i documenti di scorta;
- le decisioni d'imposizione (IMD e IMI);
- le prove e i certificati dell'origine in originale o in copia;
- altri documenti importanti dal profilo del diritto doganale (fatture, istruzioni per l'imposizione ecc.);
- altri documenti necessari all'esecuzione di DNND.

La persona soggetta all'obbligo di conservazione deve **custodire i documenti elettronici** in modo sistematico, completo e tale da non consentire modifiche (scrittura protetta). Durante il periodo di conservazione, i dati e i documenti digitali devono poter essere consultati e letti in qualsiasi momento in maniera intatta e completa senza ritardi ingiustificati.

Sono esclusi dalla conservazione su supporto elettronico documenti che fungono da base per il riporto del pagamento dell'imposta (IVA).

L'accesso, la leggibilità e la valutazione dei dati e dei documenti nel territorio doganale o nell'enclave doganale svizzera devono essere garantiti in ogni momento.

Se le ditte vengono liquidate o se viene avviata una procedura di fallimento, l'obbligo di conservazione è disciplinato dal Codice delle obbligazioni e dal diritto sull'esecuzione e sul fallimento. Secondo tali disposizioni, le società liquidate devono conservare i libri contabili per dieci anni presso il liquidatore o presso un ufficio designato dall'ufficio del registro del commercio.

L'ufficio doganale non conserva alcun documento doganale di ditte liquidate o fallite. Eventuali richiedenti devono rivolgersi all'ufficio del registro del commercio o all'ufficio fallimenti.

L'ufficio doganale può rettificare una decisione d'imposizione e riscuotere posticipatamente i tributi doganali se, durante il periodo di conservazione, la persona soggetta all'obbligo di conservazione non è in grado di presentare come richiesto i necessari dati e documenti che comprovano una riduzione di dazio, una franchigia doganale o un'agevolazione doganale. L'ufficio doganale applica l'aliquota doganale massima in vigore al momento dell'imposizione.

5.2 Conservazione da parte dell'UDSC

In linea di massima, i documenti rilevanti per l'esercizio vanno conservati in forma elettronica sul drive "OS UDSC". Il termine di conservazione e l'archiviazione a lungo termine da parte dell'Archivio federale vengono stabiliti con la valutazione del sistema di ordinamento.

Sono considerati pertinenti a un affare i documenti che contengono informazioni rilevanti per l'ulteriore trattamento di un affare e per la sua tracciabilità.

Eccezioni: (elenco non esaustivo)

- dichiarazioni doganali non elettroniche 5 anni
- distinte delle merci, bollettini di consegna ecc. 2 anni

6 Basi legali

Le basi legali determinanti per le disposizioni del presente regolamento sono indicate all'inizio di ogni cifra.

7 Definizioni

7.1 Persone soggette all'obbligo di dichiarazione

([Art. 26 LD](#))

Sono soggette all'obbligo di dichiarazione:

- le persone soggette all'obbligo di presentare la merce in dogana;
- le persone incaricate di allestire la dichiarazione doganale quali:
 - le ditte di spedizione;
 - i dichiaranti (persone che allestiscono dichiarazioni doganali per professione);
 - nel traffico postale anche il mittente.

Ai sensi dell'[articolo 233 OD](#), è autorizzato ad allestire dichiarazioni doganali a titolo professionale solo chi vanta la necessaria idoneità, ossia la persona che:

- ha compiuto il 18esimo anno d'età;
- non è interdetto;
- possiede le conoscenze necessarie; e
- offre garanzie per una rappresentanza commerciale corretta nella procedura d'imposizione doganale.

In casi eccezionali, il circondario doganale può autorizzare una persona minorenni a emettere dichiarazioni doganali.

7.2 Autorità fiscale

([Art. 91 segg. LD](#))

Gli obiettivi e le funzioni dell'UDSC sono definiti nell'ordinanza dell'11 dicembre 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze ([Org-DFF; RS 172.215.1](#)).

L'UDSC svolge in particolare le seguenti funzioni:

- controlla e sorveglia la circolazione delle persone e delle merci attraverso il confine;
- riscuote tributi doganali, imposte speciali di consumo e altri tributi;
- garantisce la sicurezza nella zona di confine;
- partecipa all'applicazione di DNND.

7.3 Oggetto dell'imposizione

([Art. 7 LD](#))

Le merci introdotte nel territorio doganale o da esso asportate sono soggette all'obbligo doganale e devono essere imposte secondo la LD e la LTD.

7.4 Soggetto fiscale

([Art. 26 LD](#); [art. 75 OD](#))

Il soggetto fiscale è la persona assoggettata all'obbligo di dichiarazione.

7.5 Imposizione doganale

L'imposizione doganale include tutte le operazioni che l'Amministrazione è tenuta a svolgere per determinare il credito doganale.

Ai fini dell'imposizione sono necessari gli elementi seguenti:

- oggetto dell'imposizione: merci introdotte nel territorio doganale;
- autorità fiscale: UDSC;
- soggetto fiscale: le persone per le quali il rapporto d'imposizione comporta diritti e obblighi;
- procedura d'imposizione: le operazioni prescritte per l'esecuzione dell'imposizione.

7.6 Persone soggette all'obbligo di presentazione

([Art. 75 OD](#))

- Trasportatore di merci
- Persona incaricata della presentazione
- Importatore
- Destinatario
- Mittente
- Mandante